

## **Premessa**

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Egeyo Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piossasco Spa
- Valbormida Energia Spa

## **Osservazioni di carattere generale**

Nel richiamare integralmente le Osservazioni di carattere generale formulate al DCO 691/2018, che per praticità di lettura si riportano in calce al presente documento, si riscontra l'accoglimento di alcune delle osservazioni formulate in tale sede in particolare per quanto concerne la percezione della ridotta pericolosità del vettore teleriscaldamento, la parziale riduzione del quantitativo di parametri oggetto di monitoraggio e regolazione, l'omessa/differita inclusione di parametri attinenti le performance energetiche e ambientali dei sistemi di teleriscaldamento.

Ciò nondimeno, dall'esame dallo schema di articolato riportato in Appendice A, si riscontra tuttora una eccessiva numerosità dei parametri oggetto di monitoraggio e una conseguente sproporzione tra i risultati ottenibili dalle misure proposte e gli oneri che i gestori, in particolare quelli di minore dimensione comunque inclusi nella classe dimensionale intermedia (\*), dovranno sostenere per gestire il sistema proposto.

Tale eccesso di pervasività, che ad avviso della scrivente continua a scontare l'errata percezione di una supposta limitata concorrenza nel settore della climatizzazione (\*\*) e la mancata percezione della esiguità numerica degli eventi oggetto del proposto monitoraggio/regolazione, non sembra infatti idoneo a raggiungere una efficace sintesi tra gli obiettivi di tutela degli utenti e di sviluppo del settore perseguiti dall'Autorità.

Da ultimo si rileva che i tempi di implementazione delle misure proposte comportano una congestione di attività aggiuntive in capo alle strutture operative (\*\*\*) delle società esercenti sistemi di teleriscaldamento già messe sotto pressione per l'adeguamento alle disposizioni inerenti la qualità commerciale.

Si invita quindi il Regolatore ad ispirare ulteriormente il proprio operato ai principi di gradualità nell'introduzione della regolazione e di diversificazione della stessa in funzione della dimensione degli esercenti e tra reti esistenti e reti di nuova realizzazione previsti dal dlgs 102/14.

(\*) Vedasi in proposito la proposta di elevare a 15 MW la soglia inferiore della classe intermedia formulata in risposta ai precedenti documenti di consultazione

(\*\*) Se è vero che non c'è concorrenza tra fornitori di teleriscaldamento in fase di esercizio è per contro errato supporre, nella medesima fase, una assenza o limitatezza di concorrenza da parte di altri vettori energetici. Il costo di reinstallazione (talvolta di semplice riattivazione) delle caldaie condominiali non

costituisce infatti una barriera significativa alla disconnessione del cliente dalla rete di teleriscaldamento laddove il servizio reso risulti insoddisfacente sotto l'aspetto tecnico e/o economico. Laddove poi si volesse considerare anche la fase antecedente alla realizzazione di un sistema di teleriscaldamento, si riscontrerebbe che anche in tale fase la concorrenza è attiva tanto ad opera dei promotori delle diverse tecnologie quanto ad opera dei diversi operatori di teleriscaldamento presenti a livello territoriale.

Il mercato della climatizzazione è un mercato fortemente concorrenziale per di più affetto da asimmetrie regolatorie che sfavoriscono il teleriscaldamento (oltre alla regolazione Arera si pensi all'assoggettamento all'ETS o all'esclusione dall'accesso alle detrazioni fiscali) rispetto alle altre tecnologie.

Non a caso, come recentemente attestato anche dal GSE nel suo rapporto annuale, il teleriscaldamento soddisfa attualmente (dati 2017) solo il 2% circa della domanda complessiva di prodotti energetici per riscaldamento e acs da parte del settore residenziale.

Assoggettare a regolazione eccessiva il nuovo entrante in un settore dominato da operatori aventi ben altra consistenza economica e carico normativo rischia di contribuire significativamente al mancato sviluppo dello stesso.

(\*\*\*) Si sottolinea al riguardo l'assenza di proporzionalità tra il numero di adempimenti previsti per le imprese di grande/media dimensione e la disponibilità di risorse delle stesse. Otto tra le aziende rappresentate dalla scrivente società ricadono nella classe dimensionale intermedia: il carico lavorativo addizionale derivante dall'attuazione della regolazione in corso di emanazione da parte dell'Autorità è pressoché identico a quello previsto per le grandi imprese ricadenti nella classe dimensionale superiore; la loro disponibilità economica e di risorse umane è invece di uno-due ordini di grandezza inferiore!

## **Osservazioni di carattere puntuale**

### **S.1 Focalizzazione sulla continuità vs sicurezza**

La sicurezza del servizio (intesa come tutela dell'incolumità di persone e cose) è tema al centro delle attenzioni degli operatori. La focalizzazione delle attenzioni del Regolatore sugli aspetti della continuità del servizio piuttosto che sulla sicurezza dello stesso è quindi condivisibile solo in ragione della bassa pericolosità delle reti di teleriscaldamento (ed in particolare di quelle esercite a temperature inferiori ai 100 °C) e della loro radicale minore pericolosità ove confrontata con quelle elettriche o del gas.

Quanto sopra non deve tuttavia costituire pretesto per eccedere, rispetto alle effettive necessità di tutela dei clienti, sul fronte della regolazione della continuità e della qualità tecnica.

### **S.2 Regolazione delle performance energetico e ambientali**

Si condivide di non considerare tali aspetti nell'ambito del presente periodo regolatorio.

Non si condivide, per le ragioni ampiamente esposte nelle osservazioni al DCO 691/2018, l'ipotesi di includere tali aspetti nell'ambito dei futuri periodi regolatori.

### **S.3 Tempistiche di entrata in vigore della regolazione**

Diversamente da quanto esposto in occasione del DCO 691/2018, nel cui contesto e stante la sostanziale indeterminatezza degli adempimenti puntuali era stato formulato un giudizio di non evidente criticità delle tempistiche proposte, a seguito dell'esame degli adempimenti puntuali proposti nello schema di articolato ci si vede costretti a riformulare tale giudizio e a chiedere una sostanziale riduzione del quantitativo di parametri oggetto di monitoraggio e regolazione e una maggiore diluizione temporale degli stessi nell'ambito di un arco temporale almeno quadriennale.

### **S.4 Soggetti non verticalmente integrati**

Si condivide

## S.5 Definizioni

- Emergenza: la definizione proposta lascia adito ad un ampio margine di discrezionalità in capo al singolo operatore, cosa che se da un lato può risultare confortevole per gli stessi, dall'altro può determinare l'insorgere di contenziosi nel momento in cui si vogliano abbinare a tale circostanza parametri prestazionali.  
Nell'accezione del termine utilizzata dalle società facenti capo alla Scrivente, emergenza è una situazione operativa dettata da condizioni di pericolo già in atto o di aumentato rischio di incidente. L'assoggettamento di tale condizione al rispetto di determinati parametri prestazionali rischia di distogliere l'attenzione degli operatori dalla primaria finalità del loro intervento che è quella della risoluzione della situazione di pericolo.  
Si raccomanda quindi molta prudenza nel trattare l'argomento e, al limite, di soprassedere nella regolazione di tale condizione.  
La continuità del servizio non è di norma inclusa tra le condizioni che determinano lo stato di emergenza.
- Allacciamento: la definizione proposta non è coerente con le prassi adottate dal GSE nel momento in cui si considera allacciamento anche una tubazione che alimenta più clienti.  
Ad avviso della scrivente è preferibile identificare come allacciamento il tratto di tubazione compreso tra lo stacco da una tubazione comune a più clienti e il punto di consegna al singolo cliente.
- Dati di qualità: non si concorda con l'inclusione in tale insieme di dati inerenti l'efficienza (energetica/ambientale/economica) del servizio di distribuzione in quanto non pertinenti alla qualità del servizio percepito dal cliente.
- Dispersione di classe T1: non si è a conoscenza di norme tecniche vigenti che definiscano tale evento e si rileva come la discrezionalità di giudizio attribuita all'operatore ne comprometta l'assoggettamento a parametri prestazionali. Se la dispersione comporta situazioni di pericolo si rientra nell'ambito dell'emergenza e il limite delle 24 ore potrebbe pure essere eccessivo; se la dispersione, per quanto rilevante, non comporta situazioni di pericolo e non impatta sulla continuità del servizio, non si vede motivo per imporre tempistiche di risoluzione predeterminate.
- Impianto di distribuzione: l'inclusione degli allacciamenti e delle SST rende tale definizione incoerente con quella di rete di distribuzione riportata alla pagina successiva. Unificare.
- Esercenti di medie dimensioni: Il valore della soglia inferiore pari a 6 MW comporta l'inclusione in tale insieme di operatori aventi capacità organizzativa ed economica di gran lunga inferiore a quella degli operatori prossimi al limite superiore della soglia stessa e conseguentemente assoggetta ai medesimi obblighi regolatori soggetti e reti aventi capacità e rilevanza profondamente diverse con evidente penalizzazione dei soggetti di minore dimensione.  
Considerata poi la sostanziale irrilevanza delle semplificazioni regolatorie previste per gli operatori di medie dimensioni rispetto a quelli di grandi dimensioni, si rileva come l'intero insieme degli operatori di media dimensione sia proporzionalmente impattato dall'assetto regolatorio in corso di emanazione ad opera dell'Autorità in maniera ben maggiore di quanto non siano gli operatori di maggiore dimensione. Si reitera quindi la richiesta di elevare ad almeno 15 MW la soglia inferiore di tale insieme e si invita a riflettere sulla opportunità di prevedere per tale insieme di operatori semplificazioni regolatorie ben maggiori di quelle sino ad oggi emanate o proposte.
- Incidente: la quantificazione in 5.000 euro del valore del danno a cose che fa equiparare l'evento a quello comportante il decesso o le lesioni gravi appare fortemente riduttivo e distonico con il valore normalmente attribuito alle persone. Si propone di elevare tale valore a 50.000 € per singolo evento.
- Interruzione breve: è quella che di norma non comporta significativi disagi ai clienti. Considerata l'inerzia termica del sistema edificio/impianto e la non essenzialità del servizio offerto si ritiene di indicare in 6 ore il valore limite delle interruzioni brevi nel periodo invernale e in 12 ore quello nel periodo estivo. I commenti relativi alle considerazioni riportate in appendice B al DCO sono riportati in altra parte del presente documento.

- Lesioni gravi: premesso che non si ha conoscenza della terminologia utilizzata in ambito sanitario, sembra irragionevole classificare come grave una lesione come comporta una prognosi (tempo di guarigione?) di sole 24 ore. Si propone di elevare significativamente tale valore.
- Micro esercenti: vedi considerazioni esposte in merito ai medi esercenti.
- Operatore di centralino: si ritiene di limitare i compiti di tale operatore alla sola attivazione del servizio di pronto intervento.
- Potenza impegnata: non si concorda sulla introduzione di tale definizione in ragione della pluralità di fattori che concorrono alla sua formazione, fattori che in parte esulano dalla possibilità di intervento dell'operatore, e della sua conseguente indeterminatezza. Si suggerisce di fare riferimento alla potenza nominale dello scambiatore installato in SST, parametro fisico normalmente disponibile e riferito a condizioni di progetto.
- Rete di trasporto: definizione ambigua nel momento in cui non esiste una suddivisione formale tra rete di trasporto e rete di distribuzione.  
In alternativa si suggerisce la seguente definizione: sistema di tubazioni privo di diramazioni alimentanti singole utenze avente capacità di trasporto pari ad almeno il 30 % della potenza massima erogabile dalle centrali alimentanti la rete.
- Temperatura di fornitura: ok a condizione di specificare che si tratta della temperatura media valutata su un periodo di almeno 6 ore nel periodo invernale e 12 nel periodo estivo e di diversificarla tra periodo invernale e periodo estivo. La temperatura istantanea lato monte dello scambiatore può assumere valori anche significativamente diversi da quelli medi rilevati sul periodo proposto e non produrre alcun effetto significativo sul cliente. Durante il periodo estivo le temperature di mandata delle reti di teleriscaldamento ad acqua calda sono normalmente inferiori a quelle del periodo invernale.

## **S.6 Cartografia 1**

Stante la rilevanza degli allacciamenti ai fini dell'individuazione delle perdite si riterrebbe ragionevole includerli tra gli elementi riportati in cartografie quantomeno a livello di tracciato. Dopo di che, osservato che l'esistenza di una cartografia attendibile è questione attinente in primo luogo l'ambito gestionale dell'esercente si condivide la proposta di non includerli obbligatoriamente nella cartografia soggetta a regolazione e di escluderli dal computo delle ispezioni.

## **S.7 Cartografia 2**

Si condivide

## **S.8 Dispersioni fluido termovettore**

Si ribadisce quanto osservato nell'ambito del DCO 191/18 in merito alla non rilevanza di tale attività ai fini della qualità del servizio percepito dal cliente e alla impossibilità di condividere o contestare le proposte formulate fintanto che non verrà definito cosa si intende per "ispezione" della rete.

In linea di massima si ritiene che la periodicità di ispezione della rete debba essere lasciata alla libertà dell'impresa dal momento che non sono in gioco evidenti questioni di sicurezza e che è precipuo interesse dell'esercente conoscere lo stato di conservazione della propria infrastruttura.

## **S.9 Pronto intervento - CTI**

Pur apprezzando le semplificazioni introdotte rispetto al DCO 691 si rileva il permanere dell'incoerenza tra lo sforzo organizzativo occorrente per allestire il sistema di rilevamento dei tempi di intervento e l'esiguità (specie tra gli operatori di media e piccola dimensione) degli eventi oggetto di registrazione assunto che siano tali solo quelli comportanti situazioni di pericolo.

In proposito non si condivide quindi l'ipotesi contenuta al punto 5.23 del DCO di assoggettare a monitoraggio e livello prestazionale tutti gli eventi comportanti "dispersione di fluido" senza alcuna correlazione con la rilevanza di tale dispersione e con l'esistenza di eventuali situazioni di pericolo.

Stante il carattere associativo del CTI e la presenza al suo interno di operatori attivi in settori tecnologici concorrenti del teleriscaldamento si è assolutamente contrari alle ipotesi contenute al punto 5.24 del DCO attinenti l'invio diretto al CTI da parte degli operatori delle informazioni inerenti il verificarsi di eventi emergenziali o di eventuali incidenti.

Per evidenti ragioni di indipendenza di giudizio e di tutela della riservatezza delle informazioni aziendali si ritiene che ogni genere di invio di informazioni attinenti le attività aziendali debba essere effettuato esclusivamente nei confronti dell'Autorità pubblica.

Sarà poi eventualmente facoltà della stessa e nei limiti della riservatezza con cui la stessa tratta i dati comunicati dagli operatori, farsi assistere da chi meglio crede per l'analisi delle informazioni ricevute e per la formulazione di eventuali affinamenti normativi.

### **S.10 Qualità fluido termovettore**

Nelle more della conclusione dei lavori da parte del CTI e in assenza di indicazioni circa gli orientamenti dello stesso non si ritiene di poter esprimere un giudizio al riguardo.

In generale si teme, anche per le motivazioni addotte al punto S.9, la formulazione di standard qualitativi inutilmente severi.

Parimenti non si condivide la proposta di adottare per tutte le reti i medesimi standard di qualità del fluido vettore in considerazione dell'assenza di interconnessione tra reti di operatori diversi e del fatto che qualora la rete sia stata realizzata con capitali interamente privati (cioè in assenza di fondi o contributi pubblici) e nei limiti in cui la condotta tenuta dall'operatore non introduca elementi di pericolo, deve essere preservata la libertà dell'operatore di adottare le soluzioni più opportune ai fini della conservazione dei propri assets.

### **S.11 Regolazione della continuità**

Pur apprezzando le semplificazioni introdotte rispetto al DCO 691 si rileva il permanere di una eccessiva onerosità degli adempimenti proposti che risultano essere mutuati da altri settori regolati a dispetto delle significative differenze esistenti tra gli stessi e tra gli effetti che una discontinuità nell'erogazione della fornitura di calore ha rispetto ad una analoga discontinuità della fornitura di altri vettori energetici.

In generale si reitera la richiesta di prevedere l'introduzione degli standard di continuità limitatamente agli esercenti di maggiori dimensioni, ovvero quelli per i quali, il numero di interruzioni è presumibilmente maggiore in termini assoluti e per i quali risulta quindi possibile e significativo calcolare dei numeri e tempi medi.

Per quanto concerne lo studio riportato in Appendice B che ha portato alla formulazione di una proposta di classificazione di "lunga durata" di una interruzione avente durata superiore a 2-3 ore, si rileva come lo stesso faccia riferimento ad un caso estremo poco rappresentativo della media degli edifici allacciati alle reti di teleriscaldamento e delle condizioni climatiche che si vanno registrando negli ultimi decenni. In particolare i valori di temperatura esterni considerati (min - 5, max 0) ricorrono ormai molto raramente, e la caratterizzazione termica dell'edificio considerato, che ha portato a quantificare in 61 kWh/m3anno (184 kWh/m2anno) il fabbisogno specifico di energia termica totale dell'edificio è molto superiore alla media del fabbisogno termico totale riscontrato sulle reti degli operatori censiti nell'annuario Airu che si attesta (dato anno 2017) a 26 kWh/m3anno.

Altra anomalia che denota una scarsa conoscenza dei sistemi di teleriscaldamento attuali è il valore eccessivamente elevato (80 °C) della temperatura di set point della mandata sul secondario dello scambiatore di calore. Nelle reti gestite dalle società rappresentate dalla Scrivente, la temperatura di

mandata al secondario dello scambiatore nei giorni di massimo freddo è mediamente compresa tra 65 e 70 °C.

Si ripropone quindi quanto proposto al paragrafo S.5 in merito alla definizione di interruzione di breve durata: 6 ore in inverno e 12 ore in estate.

#### **S.12 Misure per il contenimento delle interruzioni**

Stante il già eccessivo carico di lavoro conseguente all'implementazione delle altre disposizioni regolatorie si condivide il rinvio al secondo periodo regolatorio dell'introduzione di standard di continuità del servizio

#### **S.13/14 Irregolarità della fornitura - Parametri tecnici minimi**

Stante le peculiarità tecniche di ciascuna rete e l'assenza di interconnessione delle stesse non si ravvede e quindi non si condivide la necessità di introdurre parametri tecnici di fornitura omogenei a livello nazionale. Si condivide il rinvio al successivo periodo regolatorio.

#### **S.15 Obblighi di registrazione**

Si lamenta l'eccesso di adempimenti posti in capo agli esercenti e non se ne ravvisa concreta utilità per il cliente finale.

Alba, 27 novembre 2019

## **Premessa**

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Egeyo Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piossasco Spa
- Valbormida Energia Spa

## **Osservazioni di carattere generale**

### **1. Considerazioni in merito ai capitoli 1 e 2 del DCO (Inquadramento generale e struttura del documento)**

Nell'apprezzare l'intenzione di modulare l'intervento regolatorio in ragione della effettiva necessità e della diversa capacità dei soggetti sottoposti a sostenerne gli oneri, si deve tuttavia riprendere parte di quanto espresso in precedenti consultazioni (vedasi da ultimo le osservazioni formulate al DCO 673/2018) in tema di finalità dell'intervento regolatorio, di limiti del mandato conferito, di peculiarità del servizio di teleriscaldamento rispetto ai differenti servizi già regolati dall'Autorità.

Ci si riferisce in particolare alle reti che in difetto di una definizione giuridica primaria ed in ragione della limitata estensione territoriale rispetto al contesto di riferimento non risultano annoverabili tra i servizi di pubblica utilità cui afferiscono i conferimenti di potere della legge 481/95, alla non necessaria analogia dell'intervento regolatorio proposto con quello già in essere per i servizi elettrico e gas, alla inclusione di tematiche non previste e non funzionali a quelle elencate dal D.Lgs. 102/14 quali quelle inerenti le prestazioni energetiche e ambientali del servizio.

Per quanto riguarda il pur pregevole approccio interlocutorio dell'Autorità con gli stakeholder del settore si lamenta nuovamente il mancato coinvolgimento delle società rappresentate dalla scrivente negli incontri informali citati ai punti 1.11 e 1.12 del documento nonché l'anomalia di una raccolta dati (vedi punto 4.3 del documento) effettuata esclusivamente per il tramite di alcune associazioni di categoria e pertanto non idonea a raggiungere la totalità degli operatori del settore.

### **2. Considerazioni in merito al capitolo 3 del DCO (Principali ambiti di intervento)**

Con riferimento alle considerazioni sviluppate al punto 3.2 (sicurezza) si ribadisce l'assoluta differenza di pericolosità tra la distribuzione del calore a mezzo teleriscaldamento e la distribuzione del gas.

Per quanto sia evidente che anche l'acqua calda (e a maggior ragione quella surriscaldata o il vapore) può determinare situazioni di pericolo per la cittadinanza (buche stradali, ustioni) non vi è chi non veda come la natura e la pericolosità intrinseca dei due vettori energetici sia completamente diversa.

Anche per quanto concerne la continuità del servizio di teleriscaldamento si rileva la sostanziale differenza tra i due vettori, tanto in termini di effetti sull'utenza interrotta (le interruzioni di breve durata sono pressoché impercettibili dal cliente finale tlr) quanto in termini di pericolosità delle stesse (quelle del gas possono dare luogo a esplosioni al ripristino della fornitura quelle del tlr evidentemente no).

Ne consegue l'invito a riflettere sulla inadeguatezza (per eccesso di pervasività) di un approccio regolatorio analogo a quello del gas naturale.

Con riferimento alle considerazioni sviluppate al punto 3.4 (qualità) non si condivide l'ipotesi di adottare un approccio addirittura più estensivo rispetto a quello del gas (cosa paradossale visto il radicale minore spessore economico e organizzativo della stragrande maggioranza degli operatori di teleriscaldamento rispetto agli operatori del gas).

Al riguardo si ripete quanto espresso in precedenti consultazioni circa la snellezza delle strutture organizzative degli esercenti impianti di teleriscaldamento di piccola e media dimensione e della conseguente estrema onerosità in termini relativi di qualsiasi aggravio attinente raccolte ed elaborazione di dati non funzionali alla gestione del servizio.

Per quanto concerne le ipotesi di indagine relative ai sistemi di produzione e distribuzione del calore di cui al punto 3.5, si osserva come le stesse non siano attinenti alla qualità del servizio percepito dal cliente essendo il punto di osservazione di quest'ultimo posto sul punto di fornitura.

Con riferimento alle considerazioni sviluppate ai punti 3.11 e 3.12 si osserva come le stesse da un lato eccedano il mandato conferito all'Autorità dal D.Lgs 102/14, dall'altro risultino semmai di competenza di altri organismi pubblici (Arpa, Mise, Mattm).

Con riferimento alle considerazioni sviluppate ai punti da 3.13 a 3.16 (pronto intervento), nel condividere le finalità delle disposizioni in argomento si segnala la necessità di distinguere tra interventi effettuati in effettive situazioni di emergenza da quelli riconducibili a interventi non urgenti per i quali non si condivide l'ipotesi di assoggettarli comunque a un monitoraggio di tipo statistico non rispondente a finalità gestionali dell'esercente.

In proposito si osserva inoltre come nell'ambito delle reti recenti e di limitata estensione quali quelle in massima parte rappresentate dalla scrivente, gli interventi di pronto intervento costituiscano un evento piuttosto raro, se non addirittura nullo in alcune annualità.

Ne consegue l'invito a limitare per quanto possibile l'aggravio organizzativo ed economico connesso all'instaurazione del relativo sistema di monitoraggio.

Con riferimento ai punti da 3.24 a 3.27 si rileva l'assenza di mandato in capo all'Autorità da parte del D.Lgs 102/14 in merito al monitoraggio delle prestazioni energetiche e ambientali dei sistemi di teleriscaldamento. Non si ritiene pertanto condivisibile l'ipotesi di intervento regolatorio in oggetto.

## **Osservazioni di carattere puntuale**

### **S.1 Obiettivi dell'intervento di regolazione**

Pur condividendo di massima gli obiettivi generali del DCO, si ritiene che alcuni passaggi ed obiettivi dell'intervento proposto eccedano le effettive necessità del settore e non tengano sufficientemente conto



dell'estrema eterogeneità dello stesso, caratterizzato da un numero relativamente ridotto di operatori di grande dimensione (grande rispetto all'ambito territoriale considerato) e da un numero ben maggiore di operatori di minore dimensione (sempre rispetto all'ambito territoriale considerato) per i quali le finalità di parte dell'intervento regolatorio proposto mal si addicono ad un servizio che può non presentare le caratteristiche del servizio di pubblica utilità.

Alla luce di quanto sopra si condividono i primi due obiettivi di carattere generale (punto 5.6 del DCO) mentre si esprime qualche riserva circa l'utilità dell'introduzione generalizzata di standard di qualità del servizio comuni a tutti gli esercenti e differenziati esclusivamente in base alla loro dimensione misurata in funzione della potenza termica complessivamente contrattualizzata.

Per quanto concerne gli obiettivi specifici di cui al punto 5.7 non si condivide l'ipotesi di introdurre meccanismi reputazionali come surrogato del mancato conferimento del potere in materia di regolazione dei prezzi.

Stante la strutturale ed insuperabile frammentarietà impiantistica del settore si ritiene infatti che la pubblicazione comparativa delle performance degli operatori non comporti alcuna utilità concreta per i clienti serviti dalle diverse reti mentre può per contro determinare una rilevante interferenza nello svolgimento dell'attività di operatori economici agenti in regime di libero mercato.

Venendo al dettaglio degli obiettivi specifici riportati al punto 5.8 si condividono i primi quattro mentre relativamente al quinto (registrazione durata interruzioni) si ritiene che lo stesso debba essere attentamente calibrato in funzione della rilevanza in termini di impatto sull'utenza dei diversi tipi di interruzione e della numerosità delle stesse. In altre parole, si invita a riflettere sull'opportunità di evitare l'imposizione di obblighi di monitoraggio di fenomeni connotati, specie nelle reti di limitata estensione, da una estrema rarità di eventi e da una scarsa se non nulla percettibilità da parte dei clienti.

Si è invece nettamente contrari, per le motivazioni già espresse al punto 2 alla registrazione di parametri energetici e ambientali degli impianti.

## **S.2 Road Map**

Pur condividendo di massima le modalità e tempistiche ivi esposte, si ritiene che il rapporto privilegiato instaurato dall'Autorità con alcune associazioni di operatori nella fase preparatoria dei documenti di consultazione compri la possibilità di confronto con l'insieme degli stakeholder, non essendo le associazioni in oggetto rappresentative della totalità degli operatori né, talvolta, mandatarie di volontà unanime da parte degli associati.

Su mandato delle singole società citate in premessa, la scrivente società chiede pertanto di essere autonomamente invitata ai successivi focus group e alle altre eventuali fasi informali del procedimento.

Nel condividere l'approccio più leggero previsto per il primo periodo regolatorio si ritiene che lo stesso non debba essere appesantito nei periodi regolatori successivi non ritenendo che da un inasprimento/estensione dei controlli sulle prestazioni rese dagli esercenti possa discendere un significativo ed efficiente miglioramento del servizio reso all'utenza.

## **S.3 Soglie dimensionali**

Come già illustrato nell'ambito del procedimento conclusosi con l'adozione della delibera 661/2018, e nell'ambito del DCO 637/2018, la classe dimensionale 6 – 50 MW risulta troppo ampia rispetto alle differenze dimensionali ed organizzative degli esercenti in essa ricompresi e in quanto tale non si ritiene corretto l'adozione/assoggettamento di/a parametri uniformi all'interno di tale categoria di operatori.

Si ripropone quindi di elevare da 6 a 12-15 MW il limite inferiore di tale classe dimensionale e conseguentemente adeguare il limite superiore della classe dei micro operatori.

Sempre in tema di soglie dimensionali (e per quanto poco attinente con l'oggetto del presente DCO), dal grafico riportato in figura 2 dell'appendice A, si rileva come la mediana della dimensione media degli utenti delle reti di teleriscaldamento italiane sia prossima ai 100 kW/utente e che praticamente tutte le reti censite presentino potenza media inferiore ai 350 kW/utente, fatto che empiricamente rafforza la considerazione espressa in fase di consultazione sulla qualità commerciale circa il livello troppo elevato di tale soglia.

#### **S.4 Soggetti non verticalmente integrati**

Si condivide

#### **S.5 Tempistiche**

Si condivide subordinatamente al fatto che la definizione dei parametri inerenti la qualità del fluido termovettore e le modalità di ispezione delle reti si concluda entro il 30 giugno 2019 e sia improntata a caratteri di sobrietà e funzionalità.

#### **S.6 Indennizzi automatici**

Non si condivide l'introduzione di indennizzi automatici nell'ambito di rapporti contrattuali esistenti liberamente sottoscritti tra le parti.

Si propone di introdurre indennizzi automatici solo in caso di realizzazione di nuove reti o di estensioni delle reti esistenti limitatamente ai clienti di nuova contrattualizzazione e qualora il servizio presenti caratteri di pubblica utilità.

#### **S.7 Cartografia**

Si condivide e si apprezza la proposta di rimandare la definizione di quanto in oggetto a valle degli approfondimenti inerenti il SINFI con l'obiettivo di evitare la duplicazione nella produzione di documentazione.

Al riguardo si segnala come nel SINFI siano già attualmente presenti le informazioni previste dall'Autorità fatta eccezione per quelle inerenti gli allacciamenti e le sst.

#### **S.8 Dispersioni fluido termovettore**

Si ritiene che tutto il paragrafo pecchi di un eccesso di dettaglio, poco utile alla concreta definizione del fenomeno.

Si propone di effettuare esclusivamente la registrazione della quantità annua reintegrata.

Per quanto concerne gli obblighi in materia di ispezione della rete non si è in grado di formulare osservazioni fintanto che non saranno noti gli orientamenti in merito da parte del CTI.

In ogni caso si ritiene che si debbano evitare obblighi non rispondenti ad oggettive necessità di mantenimento in sicurezza delle infrastrutture. Al riguardo si richiama quanto riportato al punto 2 in merito alla differente pericolosità delle reti tlr rispetto a quelle del gas.

## **S.9 Pronto intervento**

Per quanto si concordi sulla opportunità di monitorare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata, occorre preliminarmente definire quale tipo di registrazione e con quali strumenti l'Autorità intende monitorare tale indicatore.

Assunto di circoscrivere l'intervento di pronto intervento ai soli eventi comportanti situazioni di pericolo, il numero di casi annui occorrenti su reti di media e piccola dimensione è estremamente ridotto.

Si chiede quindi di evitare inutili complessità procedurali e di estendere ai medi esercenti le semplificazioni previste per i piccoli esercenti.

## **S.10 Qualità fluido termovettore**

Nelle more della conclusione dei lavori da parte del CTI non si ritiene di poter esprimere un giudizio al riguardo.

In generale non si condivide la proposta di adottare per tutte le reti i medesimi standard di qualità del fluido vettore.

Quanto precede in considerazione del fatto che qualora la rete sia stata realizzata con capitali interamente privati (cioè in assenza di fondi o contributi pubblici) e nei limiti in cui la condotta tenuta dall'operatore non introduca elementi di pericolo, deve essere preservata la libertà dell'operatore di adottare le soluzioni più opportune ai fini della conservazione dei propri assets.

## **S.11 Regolazione della continuità**

In aggiunta a quanto già rappresentato in premessa sul tema, ed in particolare sulla non condivisione di un approccio mutuato dai settori ee e gas ove il numero di clienti e di eventi è enormemente più grande, non ci si oppone, ove l'Arera lo ritenga utile a migliorare la qualità del servizio percepito dal cliente, all'introduzione di due soli standard inerenti il "numero medio di interruzioni" e la "durata media delle interruzioni"

Tali standard dovrebbero tuttavia essere introdotti limitatamente agli esercenti di maggiori dimensioni, ovvero quelli per i quali, il numero di interruzioni è presumibilmente maggiore in termini assoluti e per i quali risulta quindi possibile e significativo calcolare dei numeri e tempi medi.

Per il calcolo dei suddetti indicatori, si propone di considerare la potenza sottesa agli allacciamenti coinvolti dall'interruzione (sul totale degli allacciamenti) in quanto il numero dei clienti, stante l'enorme differenza dimensionale degli stessi, non risulta rappresentativo della gravità dell'interruzione.

## **S.12 Regolazione dell'efficienza e performance ambientali**

L'argomento oggetto del punto 9 del DCO esula dal mandato conferito all'Autorità e si ritiene che non sia compito di tale Autorità intervenire in proposito.

Inoltre, fatta eccezione per le reti con obbligo di connessione, le implicazioni di carattere economico inerenti le modalità di produzione ed erogazione del servizio sono di esclusiva competenza del gestore e non si può ritenere che le stesse siano universalmente riconducibili agli obiettivi di tutela degli utenti dei settori regolati ex legge 481/95 stante il mancato riconoscimento, in via generale, del teleriscaldamento quale servizio di pubblica utilità.

## **S.13 Obblighi di registrazione**

Stante l'indeterminatezza delle misure puntuali proposte, si condivide in linea di principio la necessità di introdurre alcuni obblighi di registrazione dei dati pur mantenendo la numerosità e complessità degli stessi il più limitata possibile.

In particolare non si condivide la necessità di fornire dati disaggregati per "ogni tipologia di cliente" specie per le reti di minore dimensione ovvero quelle per cui, stante il ridotto numero di clienti, le probabilità di definire degli insiemi vuoti risultano elevate.

Alba, 11 febbraio 2019